



**CASSA DI RISPARMIO DI
FABRIANO E CUPRAMONTANA**

S.p.A.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2009

CASSA DI RIPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA S.p.A.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato in data 29 giugno 2009 dall'Assemblea ordinaria dei soci della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. (di seguito anche la "Cassa" o la "Società") in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, disciplina le modalità di funzionamento e le competenze dell'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, nonché delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia di cui al Provvedimento 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e di governo societario delle banche.

La diffusione presso il pubblico del presente Regolamento avviene in coerenza con quanto previsto per le altre comunicazioni della Cassa destinate agli azionisti e/o al mercato.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee degli obbligazionisti della Società.

Art. 2

Formalità preliminari

- 2.1 Fermi restando gli adempimenti richiesti ai sensi di Statuto e di legge, anche in ragione dello *status* di emittente azioni diffuse, l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, nei casi e nei modi di legge, dal Collegio Sindacale, mediante avviso da pubblicarsi, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di cessazione delle pubblicazioni del menzionato quotidiano o di impedimento oggettivo, l'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso di convocazione indica il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; nonché il giorno, l'ora ed il luogo per l'eventuale adunanza di seconda e terza convocazione.
- 2.2 La Cassa può provvedere a spedire l'avviso di convocazione dell'Assemblea a ciascun socio titolare di azioni aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.
- 2.3 Il mancato ricevimento, da parte di taluno dei soci, dell'avviso di cui sopra non inficia in alcun modo la regolarità della convocazione dell'Assemblea effettuata ai sensi di

legge e dello Statuto.

- 2.4 Qualora l'Assemblea sia chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o i componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione rende noto l'elenco delle candidature eventualmente pervenute, 2 giorni prima di quello fissato per la votazione.
- 2.5 Qualora l'Assemblea sia chiamata ad approvare il bilancio di esercizio e le relazioni annesse, l'avviso di convocazione deve fare espressa menzione della circostanza che la documentazione sottoposta all'approvazione è a disposizione degli aventi diritto presso la sede della Cassa.
- 2.6 Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione mette inoltre a disposizione dei soci, presso la sede sociale, una relazione informativa circa l'attuazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Cassa da rapporti di lavoro subordinato, nonché degli eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

TITOLO II

COSTITUZIONE

Art. 3

Intervento e partecipazione in Assemblea

- 3.1 Possono intervenire in Assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto legittimati in base alla normativa vigente e allo Statuto.
- 3.2 Possono partecipare all'Assemblea il Direttore Generale, i dirigenti o i dipendenti della società e gli altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare.
- 3.3 Possono altresì assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
- 3.4 In tali casi il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione alla riunione dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 4

Rappresentanza in Assemblea

- 4.1 Fermo quanto disposto dalla legge o dallo Statuto in materia di rappresentanza dei soci in Assemblea, i soci persone fisiche (minori, interdetti, inabilitati) possono partecipare in Assemblea mediante i loro legali rappresentanti, ancorché personalmente non soci (i genitori esercenti la potestà su soci minori di età, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori degli inabilitati).

- 4.2 I soci persone giuridiche, società di persone, associazioni o enti possono essere rappresentati dai propri legali rappresentanti o da persone fisiche dotate di apposita procura, ancorché personalmente non soci. Tali rappresentanti non sono tuttavia eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
- 4.3 La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo o a dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, salvo nei casi di rappresentanza organica o legale.

Art. 5

Verifica della legittimazione all'intervento dell'Assemblea

- 5.1 Il Presidente si avvale di appositi incaricati per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea.
- 5.2 La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
- 5.3 Al fine di agevolare tale verifica, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante la propria legittimazione all'intervento all'Assemblea all'Ufficio Segreteria Societaria e Affari Generali con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto e contenuti nell'avviso di convocazione.
- 5.4 Coloro che intervengono all'Assemblea in proprio o per delega devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato rilascia apposito biglietto di ammissione, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea.
- 5.5 La partecipazione ai lavori da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.
- 5.6 Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di tali apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
- 5.7 Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione dell'intervento.

Art. 6

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 6.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.
- 6.2 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, salvo che la funzione di redazione del verbale non venga assegnata ad un notaio previamente designato dal Presidente.
- 6.3 Il Segretario e il notaio, ove nominato, possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 6.4 L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.
- 6.5 Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti, facendo constare a verbale il numero complessivo dei soci e dei rappresentanti presenti, il numero delle azioni e la percentuale di capitale rappresentata dalle medesime.
- 6.6 Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 6.7 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara l'assemblea deserta e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
- 6.8 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non vi si opponga. In tal caso, il Presidente fissa il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori.
- 6.9 Il Presidente deve rinviare l'adunanza entro e non oltre 5 giorni nel caso previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, salvo che l'Assemblea non si opponga; in tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

TITOLO III

DISCUSSIONE

Art. 7

Apertura della discussione

- 7.1 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dei precedenti articoli, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. A seguito della presentazione degli argomenti da trattare è aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.
- 7.2 La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine stabilito nell'avviso di convocazione, salva la facoltà del Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, di mutare, l'ordine di trattazione degli argomenti o di disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi e/o deliberati congiuntamente, qualora vi siano esigenze di trattazione organica degli stessi.
- 7.3 Prima dell'apertura della discussione il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze ed illustrandone le ragioni, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8

Interventi e repliche

- 8.1 Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 8.2 I legittimati all'esercizio del diritto di voto e i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni purché siano pertinenti con l'ordine del giorno e non costituiscano un'integrazione delle materie da trattare. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 8.3 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
- 8.4 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 8.5 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
- 8.6 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, del presente Regolamento, rispondono ai soci dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che sono esauriti gli interventi sulle materie all'ordine del giorno.
- 8.7 I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Direttore Generale possono intervenire nella discussione, previa autorizzazione del Presidente.
- 8.8 Coloro che hanno chiesto la parola hanno la facoltà di una breve replica.

Art. 9

Sospensione dei lavori

- 9.1 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 10

Poteri del Presidente

- 10.1 Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dell'Assemblea.
- 10.2 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato.
- 10.3 Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
- 10.4 Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 10.5 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il proprio comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

TITOLO IV

VOTAZIONE

Art. 11

Operazioni preliminari

- 11.1 Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
- 11.2 Dopo la chiusura, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, ma non intervenuto a tempo debito, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni di legge o dello Statuto o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.
- 11.3 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'articolo 10 del presente Regolamento e verifica il numero dei legittimati ed il numero di voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui al

precedente articolo 10 del presente Regolamento possono essere adottati dal Presidente anche durante la fase di votazione.

Art. 12

Votazione

- 12.1 Le votazioni si compiono a scrutinio palese. Per lo scrutinio palese il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi:alzata di mano o alzata e seduta, previa identificazione di ciascun legittimato all'intervento e tenendo anche conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.
- 12.2 Il Presidente può stabilire di adottare un diverso metodo di espressione del voto, quale a titolo di esempio per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun legittimato all'intervento.
- 12.3 Nel caso di nomine alle cariche sociali, prima di dare inizio alle votazioni il Presidente dà lettura dei nominativi dei candidati e dei *curriculum vitae* fatti pervenire dagli interessati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento per la nomina alla relativa carica, nonché l'accettazione della carica in caso di nomina.
- 12.4 Coloro che votano contro o si astengono devono, su invito del Presidente, registrare il proprio voto presso gli appositi incaricati, ovvero fornire il proprio nominativo al segretario o al notaio per la verbalizzazione.
- 12.5 Prima di dichiarare chiusa la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno e di avviare la fase di scrutinio, il Presidente verifica, attraverso gli appositi incaricati, che sia stata completata la procedura di registrazione degli eventuali voti dei contrari e degli astenuti.
- 12.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera con le maggioranze previste dalla Legge.
- 12.7 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati delle votazioni.
- 12.8 Ai fini di ausilio nella rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperate apparecchiature o dispositivi elettronici.

TITOLO VI

ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 13

Formalizzazione delle candidature e votazione

- 13.1 Per l'elezione delle cariche sociali ciascuno dei soci iscritti a libro soci può proporre candidature alla carica di consigliere di amministrazione e/o di sindaco nel numero massimo dei membri da eleggere ai sensi dello Statuto, presentando per iscritto apposita proposta contenente le informazioni di cui al precedente articolo 12.3 e di cui al successivo articolo 14.2.
- 13.2 La proposta specifica i nominativi dei soggetti candidati, rispettivamente:
- a. alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di Consiglieri, per il Consiglio di Amministrazione;
 - b. alla carica di Presidente e di Sindaci effettivi e supplenti per il Collegio Sindacale.
- 13.3 Le candidature così formulate saranno valide se pervenute all'ufficio di Presidenza o all'Ufficio Segreteria Societaria e Affari Generali della Cassa entro il quarto giorno precedente quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'elezione.
- 13.4 La votazione avrà luogo con le modalità previste dal precedente articolo 12. Risulteranno eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino al numero massimo da eleggere.

Art. 14

Limiti al cumulo degli incarichi

- 14.1 Salvi i più rigorosi limiti eventualmente previsti dalla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, i Consiglieri di Amministrazione della Cassa sono vincolati al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di seguito indicati:
- a. Presidente del Consiglio di Amministrazione: massimo 10 cariche di amministratore, di cui non più di 5 incarichi di componente di Comitato Esecutivo;
 - b. Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: massimo 10 cariche di amministratore, di cui non più di 5 incarichi di componente di Comitato Esecutivo;
 - c. Componenti il Comitato Esecutivo: massimo 10 cariche di amministratore;
 - d. Consiglieri di Amministrazione: massimo 12 cariche di amministratore, di cui non più di 5 incarichi di componente di Comitato Esecutivo.
- Il rispetto dei limiti di cui al presente comma dovrà essere accertato tenendo in considerazione gli incarichi detenuti in società di notevoli dimensioni, intendendosi per tali le società che abbiano un ammontare di ricavi consolidati superiore ad euro 200 milioni ovvero un numero di dipendenti superiore a 200.
- 14.2 I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione devono indicare, all'atto della presentazione della propria candidatura, la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti.
- 14.3 I Consiglieri di Amministrazione sono tenuti, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altra società, a darne tempestiva comunicazione al Consiglio, ferma restando la necessità dell'autorizzazione da parte

dell'Assemblea dei soci, di cui all'articolo 2390 del codice civile, ai fini dell'assunzione della carica di amministratore o di direttore generale in società concorrenti.

- 14.4 In caso di superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell'interesse della Cassa, invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.
- 14.5 Ove l'Amministratore non provveda entro sei mesi dalla determinazione assunta ai sensi del comma precedente, il Consiglio di Amministrazione porta tale circostanza a conoscenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio o comunque alla prima Assemblea utile, e potrà proporre all'Assemblea stessa determinazioni al riguardo.

TITOLO VII

CHIUSURA

Art. 15

Chiusura dei lavori

- 15.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
- 15.2 I verbali delle deliberazioni assunte nel corso dell'Assemblea sono trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea a cura dell'Ufficio Segreteria Societaria e Affari Generali.
- 15.3 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2422 del Codice Civile, a partire dal trentesimo giorno successivo all'Assemblea i soci hanno diritto di prendere visione delle deliberazioni assunte e, a proprie spese, di estrarne copia.
- 15.4 Il Presidente provvede, anche per il tramite dell'Ufficio Segreteria Societaria e Affari Generali, a predisporre, siglare e curare la trasmissione alle competenti Autorità di Vigilanza – nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente – dei verbali e delle deliberazioni assembleari, nonché di ogni altro dato ed informazione la cui trasmissione fosse richiesta dalle medesime Autorità.

